



Comune di Sant'Angelo a Cupolo

Provincia di Benevento

Via Pietro Nenni, 3 - Tel. 0824380300 - Fax 08241286

www.comune.santangeloacupolo.bn.it Email: protocollo@pec.comunesantangelo.it

Codice Fiscale 80000540627
Partita IVA 01197040627

Telefono 0824380300
Fax 082441286

PEC
Sito Web

comunesantangelo@pec.it
comune.santangeloacupolo.bn.it

**UFFICIO
TRIBUTI**

Regolamento Generale delle ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

***Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 2 del 28.07.2020***

Regolamento in vigore dal 01.01.2020

Indice

Titolo I – Disposizioni generali

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti
- Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

Titolo II - Definizione e gestione delle entrate comunali

- Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali
- Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate
- Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni
- Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie
- Articolo 10 - Forme di gestione
- Articolo 11 - Attività di verifica e controllo
- Articolo 12 - Modalità di pagamento

Titolo III - Entrate tributarie

- Articolo 13 - Versamenti
- Articolo 14 - Importi minimi della riscossione ordinaria
- Articolo 15 - Rimborsi
- Articolo 16 - Accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 17 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere
- Articolo 18 - Importi minimi per il recupero tributario
- Articolo 19 - Sanzioni ed interessi
- Articolo 20 - Spese a carico del soggetto debitore
- Articolo 21 - Notifica degli atti
- Articolo 22 - Rateizzazioni
- Articolo 23 - Principi in materia di compensazione
- Articolo 24 - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo
- Articolo 25 - Compensazione tra tributi diversi
- Articolo 26 - Compensazione tra crediti e debiti

Titolo IV - Contenzioso, interpello e autotutela

- Articolo 27 - Contenzioso tributario
- Articolo 28 - Diritto di interpello
- Articolo 29 - Finalità dell'interpello
- Articolo 30 - Tipologie di interpello applicabili ai tributi locali
- Articolo 31 - Interpello ordinario
- Articolo 32 - Interpello probatorio
- Articolo 33 - Interpello anti-abuso
- Articolo 34 - Interpello disapplicativo

Articolo 35 - Istanza di interpello
Articolo 36 - Modalità di presentazione dell'istanza di interpello
Articolo 37 - Contenuto dell'istanza di interpello
Articolo 38 - Istanze irregolari
Articolo 39 - Istanze inammissibili
Articolo 40 - Termini di presentazione dell'istanza di interpello
Articolo 41 - Adempimenti del Comune
Articolo 42 - Effetti della presentazione dell'istanza di interpello
Articolo 43 - Autotutela
Articolo 44 - Autotutela su istanza di parte
Articolo 45 - Autotutela d'ufficio
Articolo 46 - Effetti

Titolo V - Entrate non tributarie

Articolo 47 - Agevolazioni
Articolo 48 - Contestazione in caso di mancato pagamento
Articolo 49 - Dilazione dei pagamenti. Rateizzazioni
Articolo 50 - Rimborsi delle Entrate patrimoniali ed extratributarie
Articolo 51 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

Titolo VI - Riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie

Articolo 52 - Riscossione coattiva
Articolo 53 - Funzionario responsabile della riscossione
Articolo 54 - Azioni cautelari ed esecutive
Articolo 55 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Articolo 56 - Attività precoattiva e recupero stragiudiziale

Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57 - Clausola di adeguamento
Articolo 58 - Disapplicazioni
Articolo 59 - Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della legge n. 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e dell'art. 1, commi da 158 a 169, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Sant'Angelo a Cupolo ed individua le competenze e le responsabilità nella gestione delle medesime entrate.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, in quanto compatibili con il presente regolamento.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti dello Stato e di altri Enti pubblici.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Per le entrate tributarie il presente regolamento ed i regolamenti specifici relativi ai singoli tributi gestiti non possono dettare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, di individuazione dei soggetti passivi, nonché di fissazione delle aliquote massime dei singoli tributi.

Articolo 3 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Articolo 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

3. Presso gli Uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Articolo 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), dell'art. 9 e dell'art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'Ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE di SANT'ANGELO A CUPOLO, in persona del legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede presso la Casa Comunale ubicata alla via Pietro Nenni n. 3, CAP 82010 - Sant'Angelo a Cupolo (BN).
Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Sant'Angelo a Cupolo (DPO) sono disponibili sul sito web istituzionale.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono obbligati a comunicare all'Amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento i dati saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune, agli Uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

Titolo II

Definizione e gestione delle entrate comunali

Articolo 6 - Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali, così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Articolo 7 - Regolamentazione delle entrate

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari alla disciplina dei singoli tributi, canoni o altre entrate, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge e con le modalità prevista dalla normativa vigente.
4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle disposizioni normative che regolano le singole entrate.

Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali, così come individuate nell'art. 6 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni dettate dalla normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un Funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del

tributo. Il Funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta comunale. Può essere attribuita al Funzionario la responsabilità di più tributi.

2. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al Responsabile del Servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i Responsabili dei Servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o sulla base di altro provvedimento amministrativo.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3 curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione, nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al Responsabile del Servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.
5. Per la riscossione coattiva la responsabilità del coordinamento a livello dell'intero Comune è posta in capo all'Unità organizzativa che gestisce le entrate tributarie, mentre la responsabilità dell'attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo ai singoli Responsabili dei Servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 10 - Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 o da disposizioni normative di riferimento per specifiche entrate.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. In caso di affidamento della gestione dei tributi e delle altre entrate a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.
4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e dai regolamenti comunali per i funzionari del Comune preposti alla gestione delle entrate.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.
6. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al Responsabile del Servizio preposto alla gestione della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.

7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune. In ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli Uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa giudiziale e stragiudiziale dell'Ente.

Articolo 11 - Attività di verifica e controllo

1. Il Funzionario responsabile di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, deve utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
3. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'Ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli Uffici competenti, in conformità alle disposizioni vigenti.
6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

Articolo 12 - Modalità di pagamento

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante le forme previste dallo specifico regolamento.
2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.
4. Per la riscossione in fase coattiva la misura degli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, è pari al tasso legale, salvo diversa misura prevista dalle specifiche disposizioni normative di riferimento.

Titolo III

Entrate tributarie

Articolo 13 - Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'Ente una specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica su ciascuna somma da versare.

Articolo 14 - Importi minimi della riscossione ordinaria

1. Non sono dovute l'Imposta Municipale Propria, la Tassa sui Rifiuti e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità annuale qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad Euro 12,00 (Euro dodici/00) per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera, all'Imposta Comunale sulla Pubblicità temporanea, all'addizionale IRPEF.
3. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad Euro 12,00 (Euro dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad Euro 12,00 (Euro dodici/00).

Articolo 15 - Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva.
2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta, l'Ufficio competente provvede a

chiedere un'integrazione documentale da fornire entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; in tal caso, il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente Autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal Decreto adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
7. Gli importi minimi per i rimborsi sono disciplinati all'art. 14, comma 3, del presente regolamento.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art. 12, co. 4, del presente regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi), all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Articolo 16 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I Funzionari responsabili che gestiscono le entrate tributarie o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione procedono, notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni od omessi versamenti.
3. L'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e ss.mm.ii.

Articolo 17 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a) dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del Responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;

- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso.
3. Gli avvisi di accertamento devono, altresì, recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii.
 4. In particolare, gli avvisi di accertamento di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
 5. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
 6. L'avviso di accertamento di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 18 - Importi minimi per il recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di Euro 17,00 (Euro diciassette/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione. Così come stabilito dal comma 794 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., l'avviso di accertamento non acquista efficacia di titolo esecutivo qualora sia stato emesso per somme inferiori ad Euro 10,00 (Euro dieci/00); tale limite deve intendersi riferito all'intero importo del debito, anche se derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di Euro 10,00 (Euro dieci/00).

Articolo 19 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti predisposti dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate tributarie deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione o maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni

o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

4. Le sanzioni tributarie sono determinate dal Funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.
5. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale.
6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 20 - Spese a carico del soggetto debitore

1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.
2. Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Ente previsti dal comma 803 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.
3. In caso di riscossione coattiva, gli interessi sono quelli determinati dalla normativa vigente.

Articolo 21 - Notifica degli atti

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute sono svolte secondo le modalità previste nei regolamenti e, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione del servizio a terzi, anche secondo i termini e condizioni indicati nel contratto che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto terzo.
3. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) e dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al Regolamento UE 679/2016, le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

Articolo 22 - Rateizzazioni

1. Si applicano le disposizioni sulla rateizzazione che gli specifici regolamenti o la normativa vigente prevedono per le singole entrate tributarie.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal Funzionario responsabile del tributo.
3. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa il singolo contribuente, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al periodo seguente.
Si considerano cause soggettive:
 - a) lo stato di salute proprio e dei propri familiari, da documentare adeguatamente, che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del

- reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il Comune;
- b) qualunque altra condizione documentabile di impedimento al lavoro che comporti una diminuzione considerevole del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il Comune;
 - c) qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il Comune in un'unica soluzione.
4. Le somme rateizzabili si riferiscono a debiti derivanti da atti impositivi del Comune (avvisi di accertamento e/o ingiunzioni fiscali). L'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
 5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure esecutive di cui al Capo II del D.P.R. n. 602/1973 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
 6. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l'Ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
 7. Sarà cura degli Uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva.
 8. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateizzazioni.
 9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 10. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 11. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
 12. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (ingiunzione fiscale/avviso di accertamento) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta.
 13. In assenza di una apposita disciplina regolamentare riferita a singole entrate, l'Ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
 14. Solo in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3 del presente articolo, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma seguente.
 15. Le rateizzazioni di importi superiori ad Euro 2.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria stipulata con primaria compagnia (aderente all'IVASS) che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
 16. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.
 17. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, anche di una sola rata nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in

un'unica soluzione. In tal caso, il Funzionario responsabile dell'entrata attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata, oppure, nel caso in cui il debito sia garantito da fidejussione, l'Ente creditore o il soggetto affidatario chiederà la liquidazione dell'intero debito al soggetto fidejussore.

18. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di Euro più vicina.
19. La dilazione viene concessa tenendo conto del seguente schema:
 - a) fino a € 100,00, nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00, fino a quattro rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 2.000,00, da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da € 2000,01 a € 3.000,00, da cinque a dodici rate mensili con fidejussione;
 - e) da € 3.000,01 a € 6.000,00, da tredici a ventiquattro rate mensili con fidejussione;
 - f) da € 6.000,01 a € 20.000,00, da venticinque a trentasei rate mensili con fidejussione;
 - g) oltre € 20.000,00, da trentasette a settantadue rate mensili con fidejussione.
20. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad Euro 100,00. Solo in caso di particolare disagio economico, opportunamente documentato, la rata minima mensile può essere ridotta fino ad un minimo di Euro 50,00.
21. L'istanza di rateizzazione delle entrate tributarie, contenente espressa dichiarazione di riconoscimento del debito, dovrà essere corredata dalla ricevuta di un versamento attestante il pagamento di un acconto pari al 10 per cento della somma dovuta da versare e, dunque, l'importo del debito complessivo da rateizzare sarà da calcolare al netto dell'acconto.
22. Alla stessa dovrà essere allegata, in copia, l'eventuale documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti per accedere al beneficio della rateizzazione, così come indicati nel presente articolo.
23. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario responsabile dei Tributi incaricato, il quale è responsabile del procedimento.
24. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
25. Egli può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
26. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato.
27. Sulla base dell'istruttoria compiuta, il Funzionario responsabile dei tributi autorizza la concessione della rateizzazione oppure esprime il diniego.
28. La concessione specifica le modalità di rateizzazione accordate, il numero di rate, la decorrenza delle singole rate comprensive degli interessi.
29. Sia l'avvenuta concessione che, eventualmente, il diniego sono tempestivamente comunicati all'interessato.
30. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal Funzionario responsabile del tributo nell'atto di cui ai comma precedenti.
31. L'atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 23 – Principi in materia di compensazione

Obbligazioni tributarie

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge n. 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. Non è ammesso l'accollo del debito tributario altrui.
3. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo o a tributi differenti, anche se riferito a diversi anni d'imposta, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
4. La compensazione non è ammessa:
 - nell'ipotesi di tributi avviati alla riscossione mediante ruolo;
 - per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento;
 - per le somme a credito sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
 - nel caso sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso;
 - per le somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità;
 - per tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari.

Articolo 24 – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal relativo diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà della compensazione deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e Codice fiscale/Partita IVA del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - copia del bollettino di versamento da parte del contribuente;
 - dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: IMU, TASI, TARI.
5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate tributarie a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
6. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Articolo 25 – Compensazione tra tributi diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal relativo diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà della compensazione deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione, contenente i seguenti elementi:
 - generalità e Codice fiscale/Partita IVA del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - copia del bollettino di versamento da parte del contribuente;
 - dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: IMU, TASI, TARI.
5. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate tributarie a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
6. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Articolo 26 – Compensazione tra crediti e debiti

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Sant'Angelo a Cupolo in relazione a cessione di beni o a prestazioni di servizi possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie, in relazione ad un medesimo tributo o a tributi differenti, anche se riferito a diversi anni d'imposta.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, all'Ufficio del Comune ove trova origine il credito, che istruisce la pratica, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e Codice fiscale/Partita IVA del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione del credito da compensare;
 - la dichiarazione che con la compensazione del credito l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.
3. L'Ufficio Ragioneria, su indicazione dell'Ufficio competente a liquidare la relativa spesa, riguardante l'accoglimento dell'istanza di compensazione, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore.
4. L'Ufficio Ragioneria, ad avvenuto pagamento, comunicherà al Servizio Tributi gli estremi del versamento dell'entrata tributaria.

5. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: IMU, TASI, TARI.
6. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate tributarie da parte dell'Ufficio Tributi a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
7. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Titolo IV

Contenzioso, interpello e autotutela

Articolo 27 - Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello, ad esclusione delle componenti IUC (IMU-TASI-TARI) e per la Nuova IMU per le quali il legislatore ha individuato il Funzionario responsabile.
2. A tale scopo, il Sindaco può delegare il Funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Articolo 28 - Diritto di interpello

1. Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli articoli 1 ed 11 della legge n. 212/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 156/2015 e ss.mm.ii.
2. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante:
 - a. l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime;
 - b. la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
 - c. l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
 - d. la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli Uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. A seconda della tipologia dell'istanza di interpello, il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni, nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, o di centoventi giorni, nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma 2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

5. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
8. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Articolo 29 - Finalità dell'interpello

1. L'applicazione dell'istituto dell'interpello, in ambito di fiscalità locale, ha lo scopo di prevedere uno strumento idoneo ad incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto dell'interpello costituisce una procedura a disposizione del contribuente che chiede chiarimenti all'Ente impositore circa l'interpretazione su un caso concreto e personale.
3. Obiettivo dell'istituto dell'interpello è, altresì, il tentativo di evitare, mediante l'interpretazione preventiva, che si instauri una controversia davanti alle Commissioni Tributarie.

Articolo 30 - Tipologie di interpello applicabili ai tributi locali

1. L'istituto dell'interpello può essere adottato, in ambito di tributi locali, per le seguenti fattispecie:
 - a) INTERPELLO ORDINARIO: si tratta della richiesta di interpretazione della norma, tesa a chiarire l'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali in cui vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse;
 - b) INTERPELLO PROBATORIO: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
 - c) INTERPELLO ANTI-ABUSO: attiene alla disciplina del cd. "abuso del diritto", definito dalla Corte di Cassazione come un divieto che si traduce in un principio generale antielusivo che *"preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici"*;
 - d) INTERPELLO DISAPPLICATIVO: ha ad oggetto la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario.

Articolo 31 - Interpello ordinario

1. L'istituto dell'interpello cd. "ordinario" è indicato all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale dispone che le istanze di

interpello ordinario siano finalizzate ad ottenere il parere dell'Ente impositore, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale, rispetto ad un caso concreto e personale. In pratica l'Ente impositore deve fornire l'interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie, nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte.

2. L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.
3. L'Ente impositore può chiedere al contribuente di integrare la documentazione prodotta, quando venga ritenuto opportuno ai fini della definizione corretta della questione e della completezza della risposta.
4. La eventuale richiesta dei predetti documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello".

Articolo 32 - Interpello probatorio

1. L'istituto dell'interpello cd. "probatorio" è previsto all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
2. La nuova fattispecie di interpello probatorio costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'adozione di un determinato regime fiscale.
3. Un limite espresso che il legislatore ha assegnato a questa particolare forma di interpello è la tassatività. Infatti, la richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti, quelli, appunto, contenenti l'esplicito richiamo all'interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 212/2000.

Articolo 33 - Interpello anti-abuso

1. L'istituto dell'interpello cd. "anti-abuso" è indicato all'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ed è adottato al fine di ottenere un parere dall'Ente impositore in ordine all'applicazione della nuova disciplina dell'abuso del diritto ad una fattispecie specifica. Tale disciplina, così come riformata dall'art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), è ora applicabile ad ogni entrata tributaria.
2. Attraverso siffatto strumento il contribuente ha la possibilità di chiedere all'Amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano, in concreto, una ipotesi di abuso del diritto.
3. Poiché, come indicato al precedente comma 1, l'interpello antielusivo può essere applicato ad ogni entrata tributaria, l'istanza dovrà essere circostanziata e dovrà correttamente indicare il tributo, o i tributi, in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine alla abusività della fattispecie.

Articolo 34 - Interpello disapplicativo

1. L'istituto dell'interpello cd. "disapplicativo" è previsto all'articolo 11, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

2. In tale ipotesi, il contribuente può interpellare l'Ente ai fini della disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
3. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole all'istanza di interpello in oggetto, resta, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di non avere attuato comportamenti elusivi anche in sede amministrativa e contenziosa.

Articolo 35 - Istanza di interpello

1. I contribuenti, nel caso in cui ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa che attiene ai tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, possono inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali e non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 36 - Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante consegna a mano;
 - b) mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
 - c) per via telematica attraverso PEC.
2. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Articolo 37 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante, compreso il Codice fiscale;
 - b) l'indicazione della specifica tipologia di interpello;
 - c) la descrizione puntuale della fattispecie con l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo, non potendo il contribuente limitarsi ad una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso;
 - d) le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione e l'applicazione;
 - e) l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;

- f) la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune, necessaria per addivenire alla soluzione del caso prospettato.

Articolo 38 - Istanze irregolari

1. Qualora l'istanza di interpello risulti irregolare, l'Ufficio comunale competente invita il contribuente a sanare l'irregolarità riscontrata; questi dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'istanza, entro e non oltre 30 giorni, fornendo le informazioni considerate carenti.
2. L'istanza è considerata irregolare quando è carente dei dati indicati al precedente articolo 37, purché diversi da quelli che attengono alla identificazione dell'istante [comma 1, lett. a), art. 37] ed alla descrizione puntuale della fattispecie [comma 1, lett. c), art. 37].
3. Nell'ipotesi di richiesta di regolarizzazione dell'istanza, i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. Quando non è possibile fornire risposta all'istanza di interpello sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso, il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
5. A seguito della richiesta di integrazione, la mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine di un anno, è considerata rinuncia all'istanza di interpello.
6. Resta ferma, tuttavia, la facoltà per il contribuente di presentare una nuova istanza, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
7. Nell'ipotesi di richiesta di integrazione dei documenti, i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui l'integrazione è stata effettuata.
8. L'integrazione dei documenti può essere richiesta dal Comune una sola volta.

Articolo 39 - Istanze inammissibili

1. L'istanza è considerata inammissibile quando:
 - a) è priva dei requisiti dei dati identificativi del contribuente;
 - b) non è presente la descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere;
 - c) non è presentata preventivamente, ossia prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima;
 - d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;
 - e) l'istanza reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi;
 - f) verte su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
 - g) l'istanza concerne questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'interpello, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza,

compresa la notifica di questionari, di cui all'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- h) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione dell'istanza nei termini previsti.

Articolo 40 – Termini di presentazione dell'istanza di interpello

1. Il contribuente deve presentare la propria istanza nel termine utile ad adottare un comportamento fiscale aderente alla risposta fornita dal Comune, a seguito dell'istanza di interpello.
2. Al fine di rispettare quanto indicato al precedente comma, il contribuente deve tenere conto delle previsioni di cui ai commi seguenti.
3. Il Comune, ricevuta l'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, provvede alla predisposizione del parere sulla questione sottopostagli.
4. L'Ente impositore deve trasmettere all'istante la propria risposta entro:
 - a) 90 giorni, nell'ipotesi di presentazione di interpello ordinario, vale a dire nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 28;
 - b) 120 giorni, qualora il contribuente presenti interpello probatorio, anti-abuso o disapplicativo, vale a dire nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 28.

Articolo 41 - Adempimenti del Comune

1. Il Comune deve fornire all'istante la propria risposta nei termini indicati al precedente articolo 40.
2. La risposta che l'Ente impositore deve fornire al contribuente una risposta che deve essere:
 - a) scritta;
 - b) motivata.
3. L'istruttoria, che consentirà di formulazione il parere richiesto dal contribuente, è assegnata al Responsabile del procedimento, il quale deve procedere ad esaminare l'istanza pervenuta.
4. Il parere formulato dal Comune deve essere trasmesso al contribuente mediante:
 - a) servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) oppure PEC.
5. Le risposte fornite dal competente Ufficio comunale sono pubblicate sul sito internet del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN).

Articolo 42 - Effetti della presentazione dell'istanza di interpello

1. La risposta formulata dal Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza di interpello e limitatamente al caso concreto e personale, sottoposto all'Ente impositore nell'apposita istanza.
2. La predetta efficacia si applica anche a comportamenti successivi tenuti dallo stesso contribuente, riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo l'intervento di modifiche normative.
3. Nell'ipotesi in cui il Comune non fornisca il proprio parere, in relazione a domande ammissibili e complete nel contenuto, si intende accolta la soluzione prospettata dal contribuente nell'istanza presentata.

4. Gli atti che il Comune dovesse adottare in contrasto con la risposta fornita, oppure in contrasto con la interpretazione per la quale si è formato il silenzio assenso, sono da considerarsi nulli.
5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 43 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Funzionario responsabile dell'entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare l'interesse pubblico;
 - b) ripristinare la legalità;
 - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione oppure a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

Articolo 44 - Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il Codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
4. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
5. L'autotutela non interrompe i termini del ricorso, salvo la proroga per la mediazione.

Articolo 45 - Autotutela d'ufficio

1. Il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente.
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
 - h) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
3. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
4. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario responsabile dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame, nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Articolo 46 - Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Titolo V

Entrate non tributarie

Articolo 47 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 48 - Contestazione in caso di mancato pagamento

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.
2. L'avviso di accertamento, finalizzato alla riscossione delle entrate extratributarie, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'atto finalizzato alla riscossione delle entrate extratributarie patrimoniali deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. e deve riportare il contenuto prescritto da tale norma.
4. In particolare, l'avviso di accertamento di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, finalizzato alla riscossione delle entrate extratributarie patrimoniali, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
5. Il contenuto dell'accertamento esecutivo relativo alle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
6. L'accertamento esecutivo relativo alle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, così come stabilito dal comma 794 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., l'avviso di accertamento non acquista efficacia di titolo esecutivo qualora sia stato emesso per somme inferiori ad Euro 10,00 (Euro dieci/00); tale limite deve intendersi riferito all'intero importo del debito, anche se derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di Euro 10,00 (Euro dieci/00).

Articolo 49 - Dilazione dei pagamenti. Rateizzazioni

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili relative ad entrate extratributarie possono essere concesse dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateizzazioni.
2. Il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento di cui al successivo comma 28, alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - a) sussistenza di una situazione di obiettiva difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione e secondo quanto enunciato all'art. 22, comma 3, del presente regolamento;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure esecutive di cui al Capo II del D.P.R. n. 602/1973 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
4. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, l'Ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
5. Sarà cura degli Uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva.
6. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateizzazioni.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
10. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (ingiunzione fiscale/avviso di accertamento) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente alla rata dovuta.
11. In assenza di una apposita disciplina regolamentare riferita a singole entrate, l'Ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

12. Solo in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3 dell'art. 22 del presente regolamento, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma seguente.
13. Le rateizzazioni di importi superiori ad Euro 2.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria stipulata con primaria compagnia (aderente all'IVASS) che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
14. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.
15. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, anche di una sola rata nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. In tal caso, il Funzionario responsabile dell'entrata attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della rata non pagata, oppure, nel caso in cui il debito sia garantito da fidejussione, l'Ente creditore o il soggetto affidatario chiederà la liquidazione dell'intero debito al soggetto fidejussore.
16. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di Euro più vicina.
17. La dilazione viene concessa tenendo conto del seguente schema:
 - a) fino a € 100,00, nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00, fino a quattro rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 2.000,00, da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da € 2000,01 a € 3.000,00, da cinque a dodici rate mensili con fidejussione;
 - e) da € 3.000,01 a € 6.000,00, da tredici a ventiquattro rate mensili con fidejussione;
 - f) da € 6.000,01 a € 20.000,00, da venticinque a trentasei rate mensili con fidejussione;
 - g) oltre € 20.000,00, da trentasette a settantadue rate mensili con fidejussione.
18. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad Euro 100,00. Solo in caso di particolare disagio economico, opportunamente documentato, la rata minima mensile può essere ridotta fino ad un minimo di Euro 50,00.
19. L'istanza di rateizzazione delle entrate extratributarie, contenente espressa dichiarazione di riconoscimento del debito, dovrà essere corredata dalla ricevuta di un versamento attestante il pagamento di un acconto pari al 10 per cento della somma dovuta da versare e, dunque, l'importo del debito complessivo da rateizzare sarà da calcolare al netto dell'acconto.
20. Alla stessa dovrà essere, in copia, l'eventuale documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti necessari per accedere al beneficio della rateizzazione, così come indicati nel presente articolo.
21. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario responsabile della specifica entrata, il quale è responsabile del procedimento.
22. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
23. Egli può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
24. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato.

25. Sulla base dell'istruttoria compiuta, il Funzionario responsabile dell'entrata autorizza la concessione della rateizzazione oppure esprime il diniego.
26. La concessione specifica le modalità di rateizzazione accordate, il numero di rate, la decorrenza delle singole rate comprensive degli interessi.
27. Sia l'avvenuta concessione che, eventualmente, il diniego sono tempestivamente comunicati all'interessato.
28. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal Funzionario responsabile nell'atto di cui al comma precedenti.
29. L'atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal Funzionario responsabile dell'entrata.
30. Data la specificità della materia trattata, restano salve le eventuali diverse disposizioni regolamentari che disciplinano la rateizzazione del versamento delle somme oggetto delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti ad abusi edilizi, alla quale si applicano le previsioni appositamente dettate dal relativo regolamento comunale, fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi generali in materia di rateizzazione fissati dal presente regolamento.

Articolo 50 - Rimborsi delle Entrate patrimoniali ed extratributarie

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione in forma telematica, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità sui media locali.
4. Il rimborso deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico.

Articolo 51 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal Codice civile.
2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.
3. La compensazione legale è attuata dal Responsabile del Servizio preposto a liquidare la spesa nei confronti di un soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito certo, liquido ed esigibile.
4. Tale Responsabile di Servizio comunica la compensazione all'interessato nonché al Responsabile del Servizio competente in relazione al credito comunale e al Responsabile del Servizio finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.

5. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Titolo VI

Riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie

Articolo 52 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento tributario e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.
2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, nonché per le entrate extratributarie diverse da quelle patrimoniali, può essere effettuata, in base alla normativa vigente in materia:
 - a) mediante emissione di ruolo;
 - b) mediante ingiunzione di pagamento.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per gli atti di cui al comma 1, il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b) del comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.
5. Per gli atti di cui al comma 2, relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al punto 2, relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.
6. Per gli atti di cui al comma 2, per i quali la riscossione coattiva deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
7. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
8. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
9. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. il Comune di Sant'Angelo a Cupolo;
 - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.;
 - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo n. 446 del 1997.
10. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata extratributaria individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel

quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli Enti locali.

11. Nel caso la riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali sia effettuata secondo quanto previsto dalla legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
12. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.
13. Nel caso la riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali sia effettuata secondo quanto previsto dalla legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con Decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle Finanze; nelle more dell'adozione del Decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai Decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli Istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 53 - Funzionario responsabile della riscossione

1. Nel caso di gestione diretta, verranno nominati ai sensi di legge uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

Articolo 54 - Azioni cautelari ed esecutive

1. Il funzionario responsabile della riscossione, di cui al precedente articolo 53, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del responsabile dell'entrata, ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.

Articolo 55 - Crediti compensati o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del Responsabile del Servizio competente e previa verifica da parte del Responsabile del Servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

2. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al Funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.
3. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal Servizio finanziario, e sono conservati nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
4. Prima dello scadere del termine prescrizionale, il Responsabile del Servizio competente verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 56 - Attività precoattiva e recupero stragiudiziale

1. E' obiettivo del Comune di Sant'Angelo a Cupolo potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.
2. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione, il Comune si riserva la possibilità di intraprendere una attività precoattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti di natura tributaria e patrimoniale.

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57 - Clausola di adeguamento

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. Nell'ipotesi in cui sopravvengano modifiche normative, le disposizioni del presente regolamento, in attesa della formale modificazione del regolamento medesimo, si adeguano automaticamente a tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia, le quali si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento.

Articolo 58 - Disapplicazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. In particolare, a partire dalla sua entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce integralmente e a tutti gli effetti il "Regolamento rateizzazione e compensazione Entrate comunali" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 31.10.2016.

Articolo 59 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.